

N. 340/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dott. Pietro Errede, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **340/2017** promossa da:



OPPONENTI

CONTRO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A (C.F. 00651990582) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, unitamente e disgiuntamente dagli 

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2021



MOTIVI

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione notificato il 05.01.2017 [REDACTED] proponevano opposizione avverso l'atto di precetto affinché il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: *"In limine litis: Voglia l'On.le Giudice adito sospendere l'efficacia esecutiva del titolo portato dall'atto di precetto per tutte le ragioni espresse nella parte motiva del presente atto; Nel merito: a) ACCERTARE E DICHIARARE che il TAEG convenuto nel contratto di mutuo non coincide con il reale costo del credito sostenuto dagli opposenti e rideterminare il TAEG tenendo conto di tutte le voci di costo a tal fine rilevanti secondo i criteri dettati dalla legge; b) per l'effetto rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti alla luce di quanto disposto dall'art. 117, co. 7, d. lgs. n. 385/1993; c) ACCERTARE la usurarietà degli interessi pattuiti in sede di stipulazione del contratto di mutuo, secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione (ex multis: Cass. 350/13; 602/13 e 603/13)" e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione del credito" che, comunque, determini condizioni bancarie usurarie ai sensi degli artt. 1, L. 7.03.96, n. 108; d) ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale (sia corrispettivo che moratorio), formalmente convenuto e tasso contrattuale effettivamente applicato e, per l'effetto, DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1418 c.c., la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda interessi anatocistici e ultralegali di cui al contratto di mutuo; e) ACCERTARE e DICHIARARE la gratuità del contratto di mutuo, per cui null'altro si deve a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 cod. civ. e, per l'effetto, disporre che le future rate siano calcolate tenendo conto solo del capitale residuo da versarsi; f) ACCERTARE e DICHIARARE la illegittimità del sistema di calcolo alla francese allegato al piano di ammortamento del medesimo contratto; g) imputare alla sorte capitale tutto quanto, indebitamente, già corrisposto in esecuzione del rapporto contrattuale; h) ACCERTARE e DICHIARARE la natura vessatoria delle clausole di cui all'art. 4, co. 4, nonché agli artt. 9, 10 e 11 del Capitolato e punto i) della voce "obblighi e limitazioni a carico del mutuatario" del Documento di sintesi, ai sensi degli artt. 33 e 34 Cod. cons., in subordine ai sensi dell'art. 1341 c.c.; i) per l'effetto, DICHIARARE la nullità ai sensi dell'art. 36 Cod. cons. In via gradata a) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 117, co. 4 e 7 d. lgs. n. 385/1993 e, per l'effetto, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti alla luce di quanto disposto dall'art. 117, co. 7, d. lgs. n. 385/1993; b) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare - avere tra le parti in base ai*



risultati del ricalcolo da effettuarsi, ai sensi degli artt. 1284, 1339 e 1419 c.c., applicando il tasso legale senza capitalizzazione, anche in sede di C.T.U. contabile sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di mutuo; c) imputare alla sorte capitale tutto quanto già indebitamente corrisposto in esecuzione del rapporto contrattuale; In ogni caso CONDANNARE Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”

Il precetto con cui si chiedeva il pagamento di Euro 129.728,91 del 28.11.2016 traeva origine da un debito non onorato dai signori [REDACTED] che in data 19.12.2007 sottoscrivevano con B.N.L. S.p.A. a rogito dell' [REDACTED] contratto di mutuo per l'importo di Euro 120.000,00 da rimborsare in 30 anni mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate di Euro 707,94 cadauna.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Gruppo BNP Paribas si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2017 contestando tutte le censure sollevate da parte attrice. Nello specifico, oltre alle argomentazioni a contrario ed alle mere difese effettuata da parte dell'istituto di credito, la banca:

- 1) non accettava il contraddittorio in merito al mancato pagamento da parte della compagnia assicurativa Cardif Vita (soggetto estraneo al presente giudizio) dell'indennizzo conseguente alla perdita di impiego da parte del mutuatario;
- 2) lamentava che nessun elemento contabile concreto era stato offerto dagli oppositori a sostegno delle doglianze in merito alle questioni inerenti lo sfioramento dei tassi soglia.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi.

Scambiate le memorie *ex art.* 183 co. 6 c.p.c. e istruita la causa con c.t.u. contabile, anche a seguito di sua rimessione sul ruolo per integrazione peritale, all'udienza del 17.12.201, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

Ciò posto, dunque, e dato atto della rinuncia di parte opponente alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato in precetto, nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Sulla nullità del contratto di mutuo e clausola determinativa del T.A.E.G.

Gli oppositori deducono la nullità del contratto del mutuo fondiario derivante dal fatto che il TAEG applicato al finanziamento sarebbe diverso da quello contrattualmente previsto.



Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), detto anche Indicatore sintetico di costo (ISC), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

Tale indicatore, è stato recepito dalla Deliberazione del CICR del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

Nel caso in esame la differenza tra il TAEG dichiarato in sede di stipula del contratto di mutuo e TAEG effettivamente applicato dalla banca è determinata dal non aver ricompreso nel calcolo le spese per le polizze assicurative a garanzia di eventi infausti non derivanti dal debitore.

Tale doglianza deve essere condivisa.

Come specificato dal CTU economico-contabile infatti per il mutuo fondiario oggetto di causa è stato determinato un tasso effettivo esercitato concretamente dall'istituto di credito pari a 6,56%. Tale valore risulta difforme rispetto all'I.S.C./ T.A.E.G. convenuto tra le parti e pari al 6,03%.

Ci si trova dunque nella fattispecie descritta dall'art. 125 bis TUB che al comma 7 prevede un meccanismo di sostituzione della clausola nulla determinativa del TAEG con al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Il giudicante concorda infatti con l'orientamento arbitrale secondo cui "e polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dal TUB." (*ex multis* ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298 Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/02/2018) 16/04/2018, n. 9298), con argomentazioni estensibili al TAEG.

Conseguentemente il CTU, in conformità al quesito posto in corso di causa ad integrazione della consulenza tecnica, ha provveduto a ridefinire il rapporto dare/avere tra le parti predisponendo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice applicando il tasso nominale minimo del BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del mutuo.



Pertanto applicando tale regime (meglio descritto in CTU) si giunge a riconoscere un credito residuo a favore dell'Istituto di credito convenuto pari ad Euro 80.145,43.

Conseguentemente, così come più volte osservato dalla Corte di Cassazione, *“L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”* (Cass. 27032/2014; conf. Cass. n. 5515/2008 e n. 2938/1992). Pertanto l'intimazione formulata nell'atto di precetto rimane dunque valida per la sola somma effettivamente dovuta per come rideterminata dal giudice, dovendo invece considerarsi non dovute le somme eccedenti gli euro 80.145,43.

Sulla nullità parziale del contratto di mutuo, ex art. 1419 comma 2 c.c. e 1815 comma 2 c.c. per superamento del tasso soglia.

Gli opposenti lamentano poi un superamento del tasso soglia e deducendo che da ciò ne scaturirebbe la nullità parziale del contratto di mutuo e la sua rideterminazione come contratto gratuito.

Al fine di provare l'usurarietà del tasso soglia parte opponente deposita CTP che sottolinea come la convenzione del tasso di interesse sottoscritta tra le parti in data 19.12.2007 sia affetta da usurarietà originaria essendo il tasso di interesse di mora effettivo pari a 10,007% e quindi superiore al tasso soglia pari a 9,09.

Per delibare la deduzione attorea occorre ripercorrere, seppur brevemente, l'annosa questione della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

Ebbene, deve certamente aversi riguardo nella indagine *de qua* al c.d. T.A.E.G., nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento (commissioni, le spese e oneri collegati alla erogazione del credito), escluse imposte e tasse.

La giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, per quanto includa gli interessi moratori all'interno dei costi del credito, esclude che si debba procedere ad una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di due tassi distinti e alternativi tra loro (cfr. Cass. n. 17447/2019). Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa. Il T.A.E.G. viene, quindi, elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse



soltanto quelle per imposte e tasse (sulla ricomprensione degli interessi moratori all'interno del T.A.E.G., Cass. n. 350/2013). Sul tema del computo degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che "nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare." (Cass. n. 26286/2019). Per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di interessi, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale, basato sul tenore letterale dell'art. 1815 2 co., c.c., secondo cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua. La disposizione di cui all'art. 1815, 2 co, c.c., in virtù della quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" viene, infatti, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. Secondo tale concezione, quindi, in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è tenuto a restituire la sola sorte capitale, al netto degli interessi. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari. Pertanto, l'esatto importo di dare-avere tra le parti viene calcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale, per le rate ancora a scadere, l'importo versato a titolo di interessi. Acclarata la diversa natura tra interessi corrispettivi e interessi moratori, la loro non cumulabilità e la soggezione degli interessi moratori alla normativa antiusura (al pari degli interessi corrispettivi) e ribadito che il legislatore, all'art. 1815, 2 co., c.c., ha voluto sanzionare la pattuizione di interessi sopra soglia, si deve ritenere che, in presenza di interessi moratori usurari, si configura una ipotesi di c.d. usura oggettiva, per effetto della quale il mutuo da oneroso si converte in gratuito (c.d. principio della gratuità del mutuo).

Più di recente le SS.UU. civili della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19597/2020, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità o meno della disciplina antiusura agli interessi di mora, hanno affermato che "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso"; nella stessa pronuncia le SS.UU. hanno pure chiarito, in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, che "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono



dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".

Sempre in materia di interessi moratori, si ritiene che la verifica sul tasso di mora debba esclusivamente essere ricondotta alla pattuizione contrattuale. Come si evince chiaramente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 44143/12, nn. 350, 602 e 603 del 2013), e prima ancora dalla legge n. 24/01 di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dalla Corte Cost. 29/02 e, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17, la natura 'eventuale' della mora non induce alcuna traslazione dell'usura alla sopravvenuta insolvenza. Il giudizio di usurarietà rimane assorbito esclusivamente nella sproporzione pattizia fra l'impegno del creditore e quello del debitore previsto nelle condizioni iniziali che accompagnano l'erogazione del credito: il tasso di mora ha un peso e una misura che concorrono all'equilibrio del contratto.

Così delineato il contesto giuridico della prima questione controversa, viene in rilievo l'esito dell'espletata c.t.u., redatta seguendo un percorso logico-argomentativo immune da incompletezze o incongruenze, dal quale pertanto questo giudice non ha motivo di discostarsi, che ha rideterminato l'esatto dare avere tra le parti.

La consulenza redatta dall'ausiliario, corredata dai successivi chiarimenti richiesti dalle parti, quanto all'indagine sul contratto di mutuo ha affermato che *"l'operazione di finanziamento di cui hanno beneficiato i ricorrenti non risulta connotata da tassi usurari"*.

Deve quindi escludersi, anche con riferimento agli interessi di mora, ogni profilo di usurarietà in quel titolo negoziale posti alla base della pretesa esecutiva della BNL S.p.A..

Sulla presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese e sulla violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Lo stesso paventato fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento cd. "alla francese", poi, deve escludersi per le stesse condivisibili argomentazioni di matematica finanziaria svolte dal c.t.u. cui si rinvia. Si ritiene, infatti, che il cd. piano di ammortamento c.d. "alla francese", come valuta la giurisprudenza più recente di merito che si condivide, non determini alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi alcuna pratica illegittima di anatocismo (cfr. Appello Milano 30.10.2013; più di recente Tribunale Padova 12.01.2016 secondo cui *"Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd. alla francese non è individuabile alcun effetto anatocistico, in quanto non si deve confondere il fatto che il metodo di calcolo è quello dell'interesse composto, nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi"* - ed ancora Tribunale di Milano 9.11.2017 secondo cui *"Non sussiste "anatocismo congenito" nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla*



francese, in quanto tale formula matematico-finanziaria “è coerente con il dettato dell’art.1194, comma 2 c.c.” perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata” da www.il caso.it). Tale tipologia di piano di ammortamento, dunque, prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (così anche Tribunale Pescara, 18.10.2017).

Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre avere riguardo al conteggio operato dal c.t.u. contabile nella relazione peritale depositata in atti. Il c.t.u. ha evidenziato che i più alti interessi nell’ammortamento alla francese rispetto a quello all’italiana sono la diretta ed ovvia conseguenza della remunerazione sul maggior capitale tenuto a prestito nei singoli mesi.

Sulla nullità della clausola di decadenza del beneficio del termine e sulla risoluzione del contratto per inadempimento in quanto vessatoria ai sensi degli articoli 33,34 e 36 Cod. cons..

Parte attrice lamenta che il contratto di mutuo (gli artt. 4 co.4 del contratto di mutuo nonché gli artt. 9,10 e 11 del capitolato allegato al contratto) ed il conseguente comportamento della banca a seguito dell’inadempimento del debitore sia illegittimo e si ponga in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del cod. del consumo.

In realtà tale doglianza appare priva di fondamento.

L’art. 9 del capitolato infatti prevede una clausola risolutiva espressa che legittima la banca a ritenere il mutuatario decaduto dal termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.



Tale pattuizione non può di certo essere considerabile vessatoria in quanto non fa altro che sottrarre al Giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento posto in essere da parte debitrice.

Le stesse clausole potrebbero viceversa considerarsi vessatorie nel momento in cui la risoluzione fosse collegata ad eventi dipendenti da terzi estranei al rapporto.

In questo caso invece la reazione della Banca è diretta conseguenza di un comportamento inadempiente del debitore.

Non appare pertinente poi il richiamo all'art. 40 T.U.B effettuato dall'opponente.

L'art. 40 del T.U.B. al secondo comma dispone che *“la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.”*

Tale disposizione provvede a tipizzare quando ai sensi dell'art. 1455 c.c. il ritardo dell'adempimento può essere ritenuto causa sufficiente di risoluzione del rapporto integrando i caratteri dell'importanza dell'inadempimento.

Nel caso in esame viene in evidenza non tanto una questione di ritardo dell'adempimento quanto un problema di radicale inadempimento (relativo) che, ai sensi dell'art. 1453 c.c. in combinato disposto con l'art. 1819 c.c. legittima la risoluzione contrattuale.

Gli oppositori lamentano poi la vessatorietà della previsione prevista dall'art. 11 del Capitolato che attribuisce alla banca, in caso di risoluzione contrattuale, il diritto di ottenere il pagamento delle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi contrattuali sul capitale residuo.

La Cassazione, seppur in relazione ai vecchi contratti di mutuo fondiario ha sancito l'illegittimità della pretesa della banca volta ad ottenere insieme alla restituzione del capitale residuo il pagamento degli interessi relativi a rate non ancora scadute. In caso di inadempimento del mutuatario, qualora l'Istituto di credito eserciti la facoltà di risolvere il contratto di mutuo *“non sono dovuti interessi corrispettivi sulle rate a scadere di cui si pretende l'immediato pagamento, mentre gli interessi di mora decorrono per tali rate esclusivamente sulla quota riconducibile al capitale.”* (Cass. SS.UU. n. 2639/2008).

Sull'indeterminatezza dell'operazione di credito

Anche la censura riguardante l'indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale non appare convincente.

Come è noto ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.



In questo caso l'obbligazione a carico del debitore (oggetto immediato) risulta determinato considerando che le parti lo hanno stabilito *per relationem* operando un rinvio ad una fonte esterna.

Ai sensi dell'ormai consolidata giurisprudenza in materia si ha determinabilità dell'oggetto quando questo è individuabili in base a criteri oggettivi (quali i calcoli matematici) o quando le parti abbiano previsto il procedimento mediante il quale pervenire alla determinazione comunque non unilaterale, la Cassazione ha specificato che "la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)" Cassazione Sez. III Civile n. 3968 del 19 Febbraio 2014.

Deve pertanto parzialmente accogliersi la domanda di parte attrice, ossia relativamente al solo punto e) del *petitum*, con rigetto di tutte le altre domande cristallizzate nel atto di citazione.

L'esito del processo giustifica una compensazione delle spese di lite.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 340/2017 r.g. promosso da [REDACTED] nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

-ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, rideterminate le somme dovute da parte opponente in Euro 80.145,43 DICHIARA la parziale nullità dell'atto di precetto per la somma eccedente quella giudizialmente accertata.

- COMPENSA le spese del presente giudizio;

- PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.

Così deciso in Lecce, il 21 marzo 2022

Il Giudice-Pietro Errede

